

O.N.L.U.S

Le ONLUS, acronimo di “**Organizzazione non lucrativa di utilità sociale**” è un ente NON PROFIT istituito tramite D.LGS 460/1997.

Ma, prima di soffermarci sulle ONLUS, dobbiamo capire la differenza tra:

- **ENTE PUBBLICO**: è una persona giuridica che persegue finalità di rilievo pubblico (tutela interesse pubblico), regolato e disciplinato dal Diritto Amministrativo, al fine di garantire il rispetto dei principi quali **Buon Andamento e Imparzialità**.
- **ENTE PRIVATO**: è una persona giuridica che presenta funzionamento e organizzazione di livello privatistico, con finalità stabilita dai soggetti che ne fanno parte. Normato e regolato dal Diritto Privato.

A sua volta dobbiamo conoscere anche una distinzione interna agli **ENTI PRIVATI**:

- **ENTI ECONOMICI**: disciplinati dal LIBRO V del Codice Civile, sono quelle tipologie di enti privati che sono state costituite a fini di lucro, perciò per la spartizione dell'utile tra i soci, derivante dall'esercizio dell'attività di impresa.
- **ENTI NON PROFIT**: disciplinati dal LIBRO I del Codice Civile, sono quelle tipologie di enti privati che al contrario dei precedenti, perseguono un interesse collettivo e sono privi di scopo lucrativo.

Fatta questa piccola introduzione, ora possiamo concentrarci sull'argomento principale di questa relazione, **LE ONLUS**.

Come abbiamo già detto sono state istituite tramite D.LGS 460/1997, ove dice espressamente che sono considerate ONLUS, le associazioni, le fondazioni, i comitati, le società cooperative e tutti gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti e atti costitutivi sono redatti nella forma di:

1. **ATTO PUBBLICO**: atto redatto da un funzionario pubblico o privato il quale ha ottenuto la potestà tramite l'ordinamento statale;
2. **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**: documento redatto con qualunque mezzo, per iscritto e sottoscritto con firma autografa da parte di un soggetto che sulla base della sottoscrizione, è denominato autore;
3. **SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA**: ha la stessa valenza del documento precedente, a differenza che viene registrato nel registro di competenza;

Le ONLUS devono perseguire finalità di solidarietà sociale oppure simili al concetto di solidarietà sociale.

Prima di effettuare l'elenco per la quale sono considerate tali, bisogna chiarire il significato di "Solidarietà Sociale".

In riferimento a questo concetto, si intende un qualche atto benevolo che si manifesta con il carattere della volontarietà e gratuità. Perciò un qualcosa che viene erogato senza nessun costo da parte di chi ne usufruisce e in generale nei confronti dei destinatari di queste attività.

Prescritto da tale decreto, per essere considerate ONLUS, dovranno rispettare una delle seguenti funzioni:

1. **Assistenza socio sanitaria**: comprende le prestazioni necessarie a soddisfare i bisogni di salute del cittadino, anche nel lungo periodo e garantirne la continuità delle attività relative alle cure estese, per esempio nei confronti dei malati terminali o con disturbi mentali;
2. **Beneficenza**: aiuto volontario prestato a persone bisognose;
3. **Istruzione**;
4. **Formazione**;
5. **Sport dilettantistico**;
6. **Tutela e valorizzazione dell'ambiente** (a esclusione della raccolta rifiuti);
7. **Tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico**;
8. **Promozione della cultura e dell'arte**;
9. **Tutela dei diritti civili**;
10. **Ricerca Scientifica**;

Altresì il decreto, sottolinea la possibilità che ci possano essere delle **ONLUS DI DIRITTO**, il quale riconoscimento si ottiene automaticamente per le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale, Cooperative e le Organizzazione Non Governative (senza fini di lucro e indipendenti da ogni Autorità Statale).

In ogni caso non possono acquisire questa qualifica gli Enti Pubblici, Società Commerciali diverse dalle Cooperative, Partiti Politici...

Una **ONLUS** si costituisce tramite Atto Costitutivo e il relativo Statuto.

L'Atto Costitutivo è il documento ufficiale, formale e sostanziale che sancisce la nascita della **ONLUS**. Esso deve presentare data e luogo di costituzione, denominazione, sede legale dell'associazione e ovviamente i dati anagrafici dei soci fondatori e firmatari dell'atto.

Lo Statuto invece è il documento il quale regola attività, funzionamento e organizzazione interna all'associazione, le quali indicazioni sono previste nel D.LGS 460/1997.

Deve contenere tutte le regole relative:

- Su chi rappresenta l'ente;
- Diritti e obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione e le cause relative all'esclusione dei soci;
- Sull'utilizzo del **fondo comune**, ossia quel fondo formato dai contributi versati dagli associati e i beni acquistati con i contributi stessi (ex art 37 cv);
- Il funzionamento e i compiti dei diversi organi associativi (**Presidente – Consiglio Direttivo – Assemblea dei soci**);
- La presentazione e l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale;
- La presenza di organi di controllo se richiesti e sulle base delle condizioni di legge;

Inoltre, lo Statuto deve contenere la denominazione, l'assenza di scopo lucrativo, finalità ideali, sede legale, norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, l'organo che assume la rappresentanza legale dell'Associazione

Può contenere anche le norme relative all'estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Inoltre, per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie previste per alcune tipologie di Associazioni, Statuto e Atto Costitutivo devono contenere specifiche disposizioni che riguardano:

- **Divieto di distribuzione**, anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, e nel caso di reinvestirli nell'attività sociale dell'ente;
- **L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente**, in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad un'altra associazione con finalità analoghe o similari a fini di pubblica utilità;
- **La disciplina del rapporto associativo** al fine di garantire la sua effettiva continuità, il diritto di voto a tutti gli associati per poter modificare lo Statuto e i regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi;
- **L'obbligo di redigere e di approvare** annualmente rendiconto economico e finanziario;
- **La libera eleggibilità** degli organi amministrativi;
- **La sovranità** dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti;
- **Le regole** per le convocazioni assembleari, relative deliberazioni;
- **L'impossibilità** di trasmettere la quota o il contributo associativo, tranne per casi di trasferimenti mortis causa;

Nel caso eserciti attività commerciale per un lasso di tempo quantificabile quanto un periodo d'imposta (esercizio sociale), l'ente perde la qualifica di ente non commerciale.

Si ritiene sia opportuno redigere tali documenti tramite Notaio per non avere problemi nel corso dello svolgimento dell'attività.

Essendo considerata Prova Legale, in ambito privatistico, in caso di controversia, l'atto prevarrà su di altri, indipendentemente dalla valutazione che verrà effettuata dal giudice. Quindi in questo caso darebbe maggiore garanzia.

Ovviamente essendo considerato **“responsabile d'imposta”** spetterà al notaio occuparsi di tutti gli adempimenti e della registrazione, salvo venga stabilito diversamente.

Una volta redatti i due importanti atti, entro 20 giorni dalla costituzione dell'associazione dovranno essere opportunamente registrati presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate.

Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali, perciò verranno assoggettati a fini IRPEF come una normale persona fisica.

Se però è costituita sotto forma di cooperativa, verrà assoggettata a fini IRES per la parte relativa al reddito d'impresa.

L'art 150 DPR 917/1986 prevede una particolare agevolazione fiscale a favore delle ONLUS per quanto concerne l'irrilevanza dei proventi d'esercizio ai fini di imposta sui redditi se deriva da:

1. **Attività commerciali per lo svolgimento di attività istituzionali** sono del tutto escluse dall'area della commercialità, pertanto tali attività sono irrilevanti per il calcolo dell'imposta sui redditi;
2. Mentre per le **attività connesse** mantengono la natura di attività commerciali, ma non concorrono alla formazione dell'imponibile fiscale;

Perciò sono soggette a tassazione IRES per le seguenti categorie reddituali:

1. **Redditi fondiari**: ossia redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio italiano, che sono o che devono essere iscritti presso il registro del catasto con attribuzione di rendita (valore fiscale che viene utilizzato per determinare il valore di un immobile ai fini IMU, valore catastale ai fini di imposta sulle successioni, ipotecaria e catastale), sostanzialmente è il valore attribuito, con finalità fiscali, a tutti gli immobili in grado di produrre o generare reddito;
2. **Redditi di capitale**: sono redditi derivate dalle rendite finanziarie e dai dividendi da partecipazione (disciplina art 44 e 45 TUIR DPR 917/1986);
3. **Redditi Diversi**: tale categoria comprende tutti i redditi elencati all'art 67 TUIR, considerati dal LGS meritevoli di essere tassati (vincite lotteria, giochi e scommesse);

Per poter conservare lo status di ONLUS l'esercizio di tali **attività connesse non deve assolutamente risultare prevalente rispetto all'attività di carattere istituzionale e NON originare proventi superiori al 66% delle spese complessive dell'ente.**

Le agevolazioni tributarie sono in materia:

- **Esenzione Iva** per le prestazioni ospedaliere, di cura, educative, di formazione e prestazioni socio sanitarie in generale;
- **Esenzione** dell'imposta di bollo e dell'obbligo di emettere scontrino fiscale (solo per le attività istituzionali di utilità sociale);
- **Esenzione** delle tasse di concessione governativa;
- **Esenzione** dell'imposta di successione e donazione;
- **Esenzione** dell'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
- **Esenzioni** in materia di tributi locali se viene deliberato da Provincia, Regione o Comune;
- **Agevolazioni** in materia di imposte di registro;
- **Esenzione** dell'imposta sugli spettacoli e intrattenimenti;
- **Agevolazioni** per l'organizzazione di lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza;

Al fine di poter ottenere il godimento degli eventuali benefici fiscali previsti, dovranno essere regolarmente iscritte presso **l'anagrafe unica ONLUS** facente capo alla Direzione Regionale dell'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Ma, con l'entrata in vigore del **Codice del Terzo Settore** (tramite D.LGS 117/2017), il regime delle ONLUS sarà abrogato e la relativa anagrafe (anagrafe unica) non sarà più attiva.

In alternativa, per svolgere le stesse attività e godere dei suddetti benefici fiscali, si consiglia la costituzione di un **Ente del Terzo Settore** o di **un'Organizzazione di Volontariato**.

Con l'entrata in vigore del D.LGS 15 settembre 2020 è stato istituito il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, "RUNTS"**.

Denominato "Registro Unico" perché unirà gli attuali registri di settore previsti per associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e ONLUS andando a creare un sistema nazionale di registrazione, controllo e trasparenza.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **decreto RUNTS** è stata **programmata una tempistica di circa sei mesi per organizzare la piattaforma telematica** e dare la possibilità agli enti di depositare le richieste di iscrizione.

Quindi **il RUNTS dovrebbe essere orientativamente in funzione da metà aprile 2021.**